

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3492

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2005

—————

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro sistema energetico ha bisogno di adeguarsi rapidamente a quanto sta avvenendo nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati, dove le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande sviluppo, con un peso sempre più rilevante nella bilancia energetica. Gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, la diffusione e la sperimentazione in diversi Paesi ha permesso di realizzare una crescita di potenza e efficienza degli impianti che fino a poco tempo fa era difficilmente immaginabile. L'eolico è oggi la fonte energetica con il maggior tasso di crescita a livello mondiale, con una crescita annua pari al 40 per cento, mentre la superficie di pannelli solari è più che decuplicata in dieci anni. L'Europa sta svolgendo un ruolo da capofila in questo processo, con obiettivi chiari e ambiziosi da parte dell'Unione europea, ma anche risultati straordinari nei Paesi che con più forza hanno creduto e investito nelle nuove fonti energetiche pulite, che hanno visto negli ultimi anni la creazione di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro all'interno di un sistema industriale all'avanguardia.

Nelle proiezioni dell'*International energy agency* (Agenzia internazionale per l'energia) le fonti rinnovabili possono arrivare a soddisfare il 20 per cento della domanda di elettricità mondiale al 2020, e il 50 per cento di energia primaria nel 2050. Il binomio ricerca e sviluppo, la forte spinta industriale e la diffusione hanno consentito di realizzare progressi straordinari rendendo le tecnologie sempre più competitive e di aprire una vera e propria nuova fase nella produzione energetica mondiale che porti a sostituire le fonti fossili.

Il nostro paese, purtroppo, è piuttosto indietro e ha bisogno di avviare una significativa azione di recupero - soprattutto sul piano degli investimenti - rispetto alle fonti

energetiche pulite. Considerando la produzione energetica complessiva, le rinnovabili in Italia tra il 1990 e il 2002 sono passate dal 7,7 per cento all'8,7 per cento. In realtà la quota di rinnovabili vere e proprie è ferma al 4,6 per cento (escludendo idroelettrico e rifiuti), mentre l'energia «rinnovabile» che sta godendo di maggiore attenzione (anche come agevolazioni) è quella cosiddetta «assimilata», ossia quella che deriva dal recupero energetico dell'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili - in gran parte prodotti petroliferi - e per definizione «non rinnovabili». E su questo la stessa Unione europea ha già censurato in modo molto chiaro l'Italia.

È evidente quindi che per rilanciare in modo serio le «vere» fonti rinnovabili bisogna fare chiarezza su quali esse siano realmente e rivedere il quadro normativo di riferimento in modo che le agevolazioni previste per dare impulso alle fonti energetiche alternative vengano destinate esclusivamente alle fonti rinnovabili riconosciute anche a livello europeo: eolica, solare, geotermica, biomasse e così via. Indubbiamente gli interventi normativi che si suggeriscono con questo disegno di legge sono semplicemente un piccolo passo, che dovrà essere seguito da un radicale cambiamento della politica energetica, che dovrà essere orientata soprattutto a migliorare l'efficienza e a promuovere il risparmio e, in seconda battuta, dovrà puntare sulla crescita della percentuale di energia prodotta con le fonti rinnovabili, che dovranno essere le uniche a beneficiare di incentivi e agevolazioni.

La proposta apporta alcune modifiche alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10, e ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 29 dicembre 2003, n. 387, per escludere i rifiuti o gli scarti della raffinazione dalle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime agevolato riservato alle fonti rinnovabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla legge 9 gennaio 1991, n. 9)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica alla legge 9 gennaio 1991, n. 10)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79)*

1. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17 è abrogato;
- b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;
- c) all'articolo 20, comma 6, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse.